



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla CCIAA DI POTENZA
cciaa.potenza@pz.legalmail.camcom.it
alla c.a. del Dott. Vincenzo D'Elicio

e, per conoscenza:
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
(trasmissione via pec)

Oggetto: **Quesito su attività di autoriparazione – Legge 122/92**

Si fa riferimento all'e-mail datata 16 gennaio 2018 (prot. Mi.S.E. n.28057 del 17 gennaio 2018) con la quale è stato formulato un quesito in materia di autoriparazione, che qui integralmente si riporta:

“ ... Alla luce dell'entrata in vigore della L. 205/2017 e della successiva circolare ministeriale del 9/01/2018 (n.3703/C), si può ritenere ancora applicabile il principio stabilito al paragrafo 7 della circolare 3659/C del 11/03/2013 in base al quale è possibile (in regime transitorio) avviare l'attività di autoriparazione per una sola delle due "sotto" sezioni della meccatronica? Se è possibile l'adeguamento per le imprese già attive (e per i loro Responsabili Tecnici) entro il prorogato termine di ulteriori 5 anni, si può applicare, sempre al fine di evitare sperequazioni ed asimmetrie, la stessa proroga anche nei confronti delle nuove imprese che intendono avvalersi di un Responsabile Tecnico non ancora in possesso dei requisiti abilitanti per l'intera meccatronica?....”.

Al riguardo si rappresenta che la circolare ministeriale n.3659/C dell'11.3.2013 è stata a suo tempo emanata dalla Scrivente Direzione al fine di evitare che l'impatto della disciplina del nuovo settore della meccatronica, previsto dalla L.224/2012, fosse dirompente sul sistema economico di questo importante settore dell'artigianato.

In particolare fu previsto che, al fine di evitare disparità di trattamento tra coloro che erano già abilitati ad uno degli ex settori dell'autoriparazione (elettrauto o meccanico-motoristico) rispetto a coloro che avessero maturato esperienza professionale in siffatte “imprese abilitate” - in qualità, ad esempio, di dipendenti o titolari - fosse consentito a questi ultimi di poter intraprendere l'attività in uno degli ex settori (elettrauto o meccanica-motoristica), nel caso in cui ovviamente fossero in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Con successive note, che qui si allegano (all.1 e 2), questa Amministrazione ha precisato, pur essendo ovvia la corretta applicazione, che questa specifica direttiva della

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
paolo.maiozzi@mise.gov.it
www.mise.gov.it



circolare in parola fosse in ogni caso utilizzabile fintantoché l'esperienza da considerare valida fosse quella maturata antecedentemente l'entrata in vigore della L.224/2012.

Ad ogni modo, al di là di qualsivoglia questione interpretativa inerente la circolare in parola, si rappresenta la necessità di ribadire che l'esperienza professionale maturata in imprese ex elettrauto o ex meccanico-motoristiche non possa più essere presa in considerazione, né tantomeno si possa più consentire l'apertura di imprese operanti in uno di questi due ex settori dell'autoriparazione, come è stato possibile nel periodo transitorio che la circolare in parola aveva di fatto previsto (le recenti modifiche intervenute alla Legge 224/2012 attraverso le nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non fanno che confermare l'indirizzo assunto al riguardo da questa Amministrazione).

Tanto si precisa per dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. *Maio Fiorentino*)

Allegati:

- 1) nota Mi.S.E. n.411197 del 22 dicembre 2016;
- 2) nota Mi.S.E. n.76489 del 17 marzo 2016.